

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1991

### Disposizioni sui lettori di lingua straniera nelle università

ONOREVOLI SENATORI. – Nel precedente ordinamento la figura del «lettore di lingua e letteratura straniera» risultava fondamentalmente assimilata, sotto il profilo giuridico ed economico, a quella dell'assistente (vedi articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 349); si può anzi affermare che le due figure, ancora precedentemente a tale ordinamento, coincidevano e si confondevano in un unico ruolo.

Con il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università, il ruolo degli assistenti e conseguentemente dei lettori fu trasformato in ruolo ad esauri-

mento (vedi articolo 3, tredicesimo comma).

È, quindi, con il decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, con il quale vennero creati i presupposti per la successiva legge di delega sul riassetto della docenza universitaria, che nasce la nuova figura giuridica del lettore di madre lingua straniera.

Infatti, la legge 21 febbraio 1980, n. 28, nel disporre il divieto di conferire incarichi, all'articolo 6 testualmente recita: «le Università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre

lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua».

La citata legge delega n. 28 del 1980 ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con un organico complesso di norme, hanno previsto l'eliminazione di ogni forma di precariato nell'ambito universitario con l'immissione in ruolo, previo giudizio di idoneità, di tutti coloro i quali operavano nell'università con un rapporto non di ruolo, che sono stati conseguentemente inquadrati, a seconda delle categorie di appartenenza, nel ruolo dei professori associati e nel ruolo dei ricercatori.

In ossequio al principio del docente unico, risultano quindi eliminate dall'ordinamento universitario tutte quelle figure che assolvevano compiti anche sussidiari ed integrativi della funzione docente.

Infatti, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, all'articolo 123, ha posto il divieto di affidare compiti istituzionali a personale estraneo all'università, creando peraltro alcuni canali di collegamento fra mondo universitario e ambiente culturale esterno.

Con l'articolo 25 ha infatti previsto la possibilità di stipulare contratti di diritto privato per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico ovvero di risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica e professionale.

Con l'articolo 26 ha consentito la stipulazione di contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche e didattiche di particolare complessità e con l'articolo 28 ha previsto a sua volta la possibilità di stipulare contratti, sempre di diritto privato, per l'affidamento a persone estranee all'ateneo, di madre lingua straniera e di qualificata e riconosciuta competenza, dello svolgimento di esercitazioni per gli studenti che frequentano i corsi di lingua.

Da quanto precede appare evidente che il legislatore da una parte ha inteso evitare il

sorgere di nuove forme di precariato nell'ambito universitario e, dall'altra, ha voluto assicurare forme di collegamento con esperienze esterne di alto valore scientifico e didattico.

Proprio per soddisfare quest'ultimo aspetto, il legislatore ha fatto ricorso al contratto di natura privatistica, che instaura un rapporto di lavoro autonomo avente come oggetto una prestazione d'opera intellettuale, in luogo ed in contrapposizione al rapporto pubblicistico di lavoro subordinato, contro l'instaurazione del quale ha appunto dettato la rigidissima norma sanzionatoria contenuta nel menzionato articolo 123.

Risulta, peraltro, evidente che, con il consentire la stipulazione di contratti con lettori di madre lingua straniera, si sia inteso assicurare agli studenti un apprendimento linguistico sempre aggiornato in relazione al continuo evolversi del linguaggio.

Purtroppo, la formulazione meno puntuale dell'articolo 28 rispetto agli articoli 25 e 26 (è stata omessa l'esclusione dall'obbligo di adempimento delle assicurazioni sociali; è stato usato il termine «assunzione»; la prestazione è vincolata alle esigenze didattiche dei corsi di lingua) ha portato nel 1986 a rivendicazioni da parte di alcuni lettori che hanno dato vita ad un contenzioso che nel corso degli anni ha assunto proporzioni sempre più consistenti.

Anche il Consiglio di Stato, interpellato in merito, ha ritenuto - vista la formulazione dell'articolo 28 - che i contratti in parola debbano considerarsi contratti di diritto privato, a tempo determinato, di lavoro subordinato.

Da ultimo, la Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale del limite di rinnovabilità posto dal terzo comma dell'articolo 28, nel sancire l'illegittimità di detto limite, ha ribadito nelle premesse il parere espresso dal Consiglio di Stato.

Tutto ciò premesso e nella convinzione che la *mens legis* della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, e del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, sia quella di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dettare un sistema univoco di acquisizione di esperienze esterne all'università (professori a contratto, tecnici, lettori), e quindi non identificabili nelle pieghe di uno stabile rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, si ritiene necessario ed indispensabile uno specifico intervento legislativo che chiarisca e ponga fine al contenzioso in atto tra gli atenei ed i lettori di madre lingua straniera.

Pertanto, si è predisposto il presente disegno di legge che da una parte detta una

normativa più chiara per la stipula dei contratti con i lettori di madre lingua straniera e dall'altra consente una più razionale utilizzazione dei lettori stessi nell'ambito delle facoltà, più che nei singoli corsi di laurea, e nei centri linguistici, se istituiti nelle università.

Si precisa, infine, che, poichè il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non si è predisposta la relazione tecnica di accompagnamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le università, nei limiti degli appositi stanziamenti del proprio bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato di prestazione d'opera, che non comportano alcun rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, con lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, per le esigenze delle facoltà e dei centri linguistici, se istituiti, connesse alla formazione degli studenti in corsi di lingue.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno la durata di un anno accademico e sono stipulati dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, su motivata proposta delle facoltà e dei centri linguistici in ordine alle effettive esigenze ed alla qualificata competenza degli interessati. Tali contratti non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

3. La prestazione professionale richiesta, il relativo corrispettivo e le modalità di erogazione di quest'ultimo, sono determinati dal consiglio di amministrazione sentite le strutture didattiche interessate.

4. È fatto divieto alle università di stipulare contratti di lavoro subordinato, anche se a termine, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. I contratti stipulati in violazione del presente divieto sono nulli di diritto. È fatto comunque divieto di adibire i lettori a prestazioni diverse da quelle di contratto o comunque di consentirle.

5. Gli eventuali rinnovi dei contratti con lettori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni del presente articolo.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le

disposizioni dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la ripartizione tra le università dei finanziamenti destinati all'attivazione dei contratti di cui al comma 1.

7. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali che regolano gli scambi di lettori di madre lingua.

8. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.